



Banca di Credito Cooperativo del Velino - Comune di Posta Provincia di Rieti - S.C.
Direzione Generale: Viale E. Maraini, 126 - 02100 Rieti (RI) - Sede Legale: Via Bacugno, 12/A - 02019 Posta (RI)
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Supporto al Fondo di Garanzia e Coordinamento della
Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Rieti e Codice Fiscale n. 00036100576 - Società
partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 - Codice ABI 08743 - Iscritta all'Albo delle Banche e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Iscritta all'Albo delle società
cooperative n. A159400 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo
di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Imposta di bollo, una decima, versata in modo virtuale, con l'uso del 24/09/1981

ANTICIPO SU FATTURE CNA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo del Velino Soc. Coop.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

VIA BACUGNO 12/A - 02019 - POSTA (RI)

n. telefono e fax: tel. 0746-251538 - fax 0746-251568

email: bccvelino@bccvelino.it - pec bccvelino@pec.it

sito internet: www.bccvelino.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Rieti n. 00036100576

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 919 - Cod. ABI 08743

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Iscritta all'albo delle società cooperative A159400

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Riservato all'Offerta Fuori Sede

(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente)

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA:

Cognome e Nome

Telefono

Sede

E-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco

Qualifica

CHE COS'E' L'ANTICIPO SU FATTURE

Con l'anticipazione su fatture il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito verso un terzo, l'incasso del quale è curato dalla Banca cui il cliente conferisce apposito mandato.

Con le somme così incassate la Banca ottiene il rimborso di quanto anticipato al cliente.

L'operazione può essere, secondo le valutazioni della Banca, assistita da idonea garanzia.

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

- in caso di inadempimento da parte del terzo il cliente è tenuto a rimborsare le somme anticipate dalla Banca.

0,00	0,00
	Per i casi di applicazione e le esclusioni di legge, si rinvia al foglio informativo relativo al contratto di conto corrente.
ALTRI ONERI	
<i>Imposte e tasse presenti e future</i>	A carico del cliente

(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Per quanto concerne le informazioni circa le commissioni di incasso si rinvia ai fogli informativi relativi al servizio di incasso portafoglio elettronico e cartaceo.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.
La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo:

- un fido di 1.500 euro ed un fido di **10.000,00** euro;
- una durata del fido pari a tre mesi;
- che l'importo totale del fido (accordato) sia utilizzato per intero in via continuativa per l'intera durata.

Sempre con riguardo agli esempi, si ipotizza inoltre:

- che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento;
- che il tasso di interesse debitore nominale annuo e le spese rimangano invariati per tutta la durata.

Esempio 1

Contratto con applicazione della Commissione onnicomprensiva	Accordato: 1.500,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: 5,2500%	Interessi, su base trimestrale: 19,69 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione onnicomprensiva: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione onnicomprensiva, su base trimestrale: 7,50 euro
	Utilizzato: 1.500,00 euro in via continuativa per l'intera durata	Rimborso spese collegate alla erogazione del credito: 0,00 euro una tantum	Spese, su base trimestrale: 3,75 euro
		Altre spese : 15,00 euro, su base annua	TAEG = 8,51% su base annua

Esempio 2

Contratto con applicazione della Commissione onnicomprensiva	Accordato: 10.000,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: 5,2500%	Interessi, su base trimestrale: 131,25 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione onnicomprensiva: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione onnicomprensiva, su base trimestrale: 50,00 euro
	Utilizzato: 10.000,00 euro in via continuativa per l'intera durata	Rimborso spese collegate alla erogazione del credito: 0,00 euro una tantum	Spese, su base trimestrale: 3,75 euro
		Altre spese : 15,00 euro, su base annua	TAEG = 7,61% su base annua

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di anticipi e sconti, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bccvelino.it.

RATING DI LEGALITA'	
Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.	
Tasso di interesse debitore annuo massimo nominale (<i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>)	0,50 punti in meno.
Durata massima dell'istruttoria	massimo 60 giorni

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato, gli interessi maturati e ogni altra spesa ed onere.

La banca può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito concessa a tempo indeterminato o a tempo determinato, nonché ridurla o sospenderla; per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto o, in mancanza, di 15 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Viale E. Maraini 126 - 02100 RIETI bccvelino@bccvelino.it oppure a bccvelino@pec.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- altro Organismo di mediazione convenuto con la banca.

LEGENDA

Conto Anticipi	Partita contabile, ad esclusiva rilevanza interna, utilizzato per la gestione del finanziamento
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Esigibilità	Indica il momento nel quale l'importo derivante dalla maturazione degli interessi

	debitori deve essere pagato dal cliente.
Numeri dare	Rappresentano il prodotto di ogni saldo debitore per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento medesimo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
commissione istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Istruttoria	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Rating di legalità delle imprese	Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).